



News n. 40 del 29 aprile 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Il processo amministrativo telematico ha fatto emergere la necessità di adottare un'adeguata regolamentazione di tutte le fasi prodromiche e preliminari alla costituzione in giudizio delle parti, rimesse nel sistema cartaceo alle singole prassi degli uffici giudiziari, tra cui – alla luce del necessario contemperamento della tutela della riservatezza dei dati personali e del diritto di difesa – si annovera quella dell'accesso ai fascicoli informatici processuali da parte del terzo. L'ordinanza assume un'importante rilevanza anche sotto il profilo del diritto processuale generale rappresentando la prima analisi sistematica e meditata su tale questione.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 12 aprile 2024, n. 5 – Pres. Maruotti, Est. Simeoli.

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Fascicolo telematico – Accesso del terzo – Condizioni.

Premesso che l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 - che consente l'accesso al fascicolo digitale, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel processo - non si pone in contrasto con la disciplina primaria non alterando i presupposti e le condizioni dell'istituto processuale dell'intervento, i quali restano disciplinati dagli articoli 28, 50, 51, 97, 102, comma 2, 109, comma 2, c.p.a., l'accesso medesimo: i) non incide in alcun modo sulle statuizioni del giudice chiamato a decidere sulla ritualità ed ammissibilità di un eventuale futuro intervento nel processo; ii) implica l'esistenza di un interesse non emulativo o pretestuoso; iii) può essere autorizzato dal collegio, ovvero dal presidente della sezione, se il giudizio non è ancora devoluto al collegio; iv) può essere subordinato al previo contraddittorio con le parti del giudizio; v) può essere autorizzato con prescrizioni e misure utili a tutelare la riservatezza delle parti e dei terzi presenti in giudizio; vi) non costituisce un incidente processuale, sicché la decisione sulla richiesta non è impugnabile. (1)

(1) I. – Nel ricostruire il sistema normativo e i presupposti dell'accesso “dei terzi” al fascicolo informatico l'ordinanza in esame ne sottolinea la rilevanza processuale attraendolo nell'orbita dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, così elevando le garanzie ordinamentali e procedurali (tramite la previsione di forme di contraddittorio semplificate) in capo a tutte le parti coinvolte.

II. – Adito il Presidente del Consiglio di Stato per decidere su un'istanza di visualizzazione di un fascicolo telematico relativo ad un giudizio pendente dinanzi all'Adunanza plenaria ex art. 99 c.p.a., avanzata da un terzo estraneo a giudizio, sentite le parti su tale questione, il collegio:

- a) ha premesso che l'accesso al fascicolo informatico – come attualmente disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante le «regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico» è consentito:
 - a1) senza formalità (*de plano*): i) «al presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante» (comma 1); ii) «ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente» (comma 3, primo periodo); iii) agli avvocati e ai procuratori dello Stato rispetto ai «fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato» (comma 6);
 - a2) subordinatamente all'autorizzazione del «giudice», per quanto riguarda invece: i) gli ausiliari del giudice stesso (comma 2); ii) «coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio» (comma 3, ultimo periodo);
- b) ha evidenziato come i risalenti dubbi in ordine alla conformità alla legge del predetto d.P.C.S., disciplinante l'accesso di 'terzi' al fascicolo informatico del processo *inter alios* possano essere superati sulla base delle seguenti considerazioni:
 - b1) l'art. 111, comma 1, Cost. (nella formulazione introdotta dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) – nel prevedere che “[l]a giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” – pone una riserva di legge assoluta (e non già meramente relativa) in materia processuale, escludendo così la possibilità che tale materia possa essere disciplinata da norme di rango inferiore;
 - b2) tuttavia, anche negli ambiti coperti da riserva «assoluta», non è necessario che il legislatore disciplini «integralmente» la materia in questione, giacché la giurisprudenza costituzionale – in numerosi precedenti riguardanti la riserva di legge in materia penale – cfr. Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333 (in *Foro it.*, I, 2628, con nota di G. GIORGIO) 14 giugno 1990, n. 282 (in *Foro it.*, 1991, I, 3020, con nota di F. ALBEGGIANI); 10 giugno 1982, n. 108 (in *Foro it.*, 1982, I, 2730), 12 marzo 1975, n. 58; 1 marzo 1973, n. 21; 27 giugno 1973, n. 113; 8 luglio 1971, n. 168; 3 aprile 1969, n. 61; 23 marzo 1966, n. 26; 26 novembre 1964, n. 96; 19 maggio 1964, n. 36) – ammette che la legge demandi alla fonte secondaria le scelte connotate da una discrezionalità soltanto «tecnica»;
 - b3) tale principio rileva anche nella materia, riservata alla legge, del diritto processuale, così potendosi escludere che, negli ambiti coperti da riserva di legge, la disciplina della materia debba essere dettata esclusivamente da fonti primarie e che qualunque atto normativo secondario sia per ciò stesso invalido;
 - b4) non potendosi concordare con quanto ipotizzato da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 23 ottobre 2019, n. 7202, che ha disapplicato le analoghe previsioni contenute nel previgente art. 17, comma 3, del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo tele-matico) poiché ritenute in contrasto con le norme

processuali primarie in materia coperte da riserva di legge (quali, in particolare, il processo e la protezione dei dati personali), oltre che essere «prive di copertura nella 'delega' di cui all'art. 13 disp. att. c.p.a., precisando come il "terzo estraneo al processo" potesse avere accesso agli atti processuali attraverso strumenti alternativi, quali: *i*) l'intervento nel processo (con la precisazione che, ove si tratti di 'intervento al buio' non contenente domande nuove, lo stesso non comporta il pagamento del contributo unificato); *ii*) l'ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale in cui si deduca (e si dimostri) in giudizio uno specifico interesse ad acquisire o conoscere determinati atti o documenti di un giudizio pendente *inter alios*; *iii*) il previo consenso all'accesso di tutte le parti del processo ai cui atti il terzo intende accedere» (analoghe considerazioni sono state svolte da C.g.a., sez. giur., decreto 19 ottobre 2019, n. 150);

b5) il d.P.C.S. non viola la riserva di legge sancita dall'articolo 111 Cost. giacché: *i*) l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo), infatti, rimette al «decreto del Presidente del Consiglio di Stato» soltanto l'adozione di regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, con salvezza integrale dei poteri del Collegio, anche di quelli concernenti la declaratoria di ammissibilità o meno degli interventi nel giudizio.; *ii*) non sono stati quindi attribuiti poteri normativi interferenti sulla disciplina del processo dettata dalla fonte primaria;

b6) il contenuto dell'art. 17 del d.P.C.S. trova il suo fondamento nel citato art. 13, comma 1, anche nella parte in cui consente l'accesso al fascicolo telematico a «coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio», subordinatamente all'autorizzazione del «giudice» cosicché: *i*) la disposizione si limita a procedimentalizzare quell'attività di consultazione dei fascicoli di causa che, prima dell'entrata in vigore delle regole del processo telematico, si svolgeva informalmente all'interno delle Segreterie, ma che, a seguito della digitalizzazione, richiede necessariamente di essere 'mediata' da un atto abilitativo che consenta al terzo di 'accreditarsi' nel sistema informatico; *ii*) la previsione non altera i presupposti e le condizioni dell'istituto processuale dell'intervento, i quali restano disciplinati dagli articoli 28, 50, 51, 97, 102, secondo comma, 109, comma 2, c.p.a;

b7) l'art. 17 del d.P.C.S. non ha introdotto *ex novo* una pretesa – quella del terzo che voglia accedere al fascicolo di una causa pendente *inter alios* – prima non contemplata o addirittura disconosciuta dalla fonte primaria, trattandosi, invece, di una prerogativa insita nella situazione giuridica sostanziale ed espressiva del diritto di difesa;

b8) nel sistema di giustizia amministrativa, la funzione dell'intervento è duplice: - da un lato, quella di tutelare preventivamente il terzo contro gli effetti indiretti o riflessi che possa subire dalla sentenza *inter alios acta*;

- dall'altro, quella di dare rilevanza processuale alle situazioni giuridiche soggettive, di varie tipologia e contenuto, che si muovono 'interrelate' nel contesto dell'azione amministrativa, consentendo al giudice di cogliere la portata della controversia nella sua globale e sostanziale complessità

- b9) la rilevanza giuridica dell'interesse del 'terzo' ad inserirsi in un processo già pendente – sia esso *i*) una parte necessaria pretermessa, *ii*) un controinteressato sostanziale (titolare cioè di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quello del ricorrente, ma non «individuato» nell'atto impugnato), *iii*) il titolare di situazioni previste dall'art. 28 comma 2, c.p.a., *iv*) un soggetto inciso dagli effetti dell'atto impugnato soltanto in via indiretta in quanto titolare di un interesse 'dipendente' – comporta il riconoscimento della facoltà prodromica di accedere al fascicolo della causa *inter alios*, al fine di potere previamente verificare i termini specifici della res litigiosa astrattamente suscettibile di interferire con la propria sfera giuridica;
- b10) consentire in tali casi unicamente la possibilità di intervenire «al buio» – oltre che non rispondere a canoni deflattivi e di ordinato svolgimento del contenzioso – si tradurrebbe in una ingiustificata ed eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è stato evocato.
- b11) ovviamente, l'eventuale accoglimento dell'istanza di accesso, ai sensi del citato art. 17, comma 1, del citato d.P.C.S. non ha di per sé alcuna incidenza sulle determinazioni spettanti al giudice amministrativo, qualora sia poi formalizzato l'intervento;
- c) ha sottolineato come l'art. 17 del d.P.C.S. non si ponga in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (come pure affermato nel precedente della sesta sezione), giacché:
- c1) la base giuridica del trattamento di dati personali effettuati per «ragioni di giustizia» (correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie), è fornita: *i*) per i dati personali non sensibili, dall'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo all'esecuzione «di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento»; *ii*) per i dati personali sensibili, dall'art 9, paragrafo 2, lettera f), dello stesso regolamento, secondo cui il divieto di trattamento non opera se «è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali»;
- c2) l'art. 2-*duodecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), sempre in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia, stabilisce che i diritti dell'interessato e gli obblighi del titolare del trattamento (di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento) «sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge» che regolano i procedimenti giurisdizionali, e che tali diritti e obblighi possono essere limitati per «la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari»;
- c3) non vi è alcuna sovrapposizione neppure con la disciplina sul diritto di accesso procedimentale, la quale si applica ai soli «documenti amministrativi» e non agli atti del processo (art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241);

- d) ha affermato la compatibilità del d.P.C.S. in esame che ricostruisce l'istituto processuale in esame:
- d1) con riferimento all'organo giurisdizionale competente al rilascio dell'autorizzazione da individuarsi: *i)* sia in capo all'organo giudiziario in composizione collegiale, *ii)* ma anche in capo al presidente della sezione, in quanto:
- l'istanza potrebbe essere presentata in un momento antecedente alla trattazione della causa e alla designazione del collegio;
 - titolare delle principali funzioni "ordinatorie" del processo (cfr. gli articoli del c.p.a.: 41, comma 4; 47, comma 2; 49, comma 1; 52, comma 2; 53, comma 1; 65 commi 1 e 3; 67, comma 3, lettera b; 68, comma 1; 71, commi 3 e 6; 72, comma 1; art. 72-bis, comma 1; 79, comma 2; art. 80 comma 3-bis; 87, comma 1; 93, comma 2; 99, comma 2; 130, comma 2; 131, comma 2; 136, comma 2; nonché gli articoli 5, comma 5, 6 comma 4, 8, comma 2, e 9 delle norme di attuazione);
 - titolare della facoltà di rimettere la decisione dell'istanza al collegio, in coerenza con l'altro principio, che è alla base dell'intero sistema del codice, per il quale il collegio valuta tutte le questioni che non siano state previamente definite dal presidente;
- d2) con riferimento al tipo di giudizio connesso all'autorizzazione in questione:
- consistente in una delibazione di astratta 'pertinenza' (tra la causa pendente e la sfera giuridica del terzo istante) e di non manifesta pretestuosità o intento emulativo dell'istante;
 - da distinguersi rispetto alla decisione sull'ammissibilità dell'intervento, invece, spetta esclusivamente al collegio in sede di decisione della causa;
- d3) con riguardo al contenuto dell'autorizzazione che – in presenza di atti processuali di parte possono talvolta contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali – deve avere riguardo ai principi generali di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità del trattamento (di cui all'art. 5 del Regolamento), prevedendo così misure di «minimizzazione» dei dati superflui, garantendo così, fino a quando il terzo non spieghi effettivamente l'intervento, un equo bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza;
- d4) sotto il profilo procedimentale, ribadendo la possibilità per il giudice (monocratico o collegiale), nei casi dubbi o complessi, di sentire le parti costituite, prima del rilascio dell'autorizzazione;
- d5) escludendo la possibilità di qualificarlo come incidente processuale, con la conseguenza che il provvedimento che decide su di essa non è suscettibile di rimedi o mezzi di impugnazione: cfr. in tal senso, C.g.a., sez. giur., 22 settembre 2022, n. 963, (in *Foro it.*, 2022, III, 613, in www.giustiziainsieme.it, 26 ottobre 2022, con nota di CALDERARO, *L'accesso telematico al fascicolo processuale: legittimazione del terzo e rimedi impugnatori avverso la decisione di diniego*), decreto, 8 giugno 2022, n. 164, ove si rappresenta icasticamente come «i "rimedi" giustiziali presuppongono l'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente, in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale *inter alios*»;

d6) a fronte del diniego di visualizzazione, il terzo potrà comunque effettuare l'intervento, sia pure questa volta «al buio», la cui valutazione sulla ammissibilità spetterà poi al Collegio giudicante decidere.

III. – Per completezza, si segnala quanto segue:

- e) sulla gerarchia delle fonti nazionali e sovranazionali e gli istituti del processo telematico in generale; v. G. FICHERA, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, in *Quaderni della scuola superiore della magistratura*, 2022 15;
- f) per un'analisi comparata tra PAT e PCT: v. I. PISANO, *PCT e PAT a confronto: analogie e differenze nella normativa di riferimento e prospettive di riforma*, in *Quaderni della scuola superiore della magistratura*, 2022, 193 ss. che, in particolare, in ordine al tema in esame, sottolinea l'esigenza:
- «di un ripensamento della tradizionale formulazione della disposizione di riferimento per quanto riguarda l'accesso al fascicolo processuale (cartaceo), dettata dall'art. 76 disp. att. c.p.c. (Potere delle parti sui fascicoli), applicabile al processo amministrativo per effetto del richiamato rinvio esterno di cui all'art. 39 comma 1 c.p.a., ai sensi del quale "Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo" [poiché] È evidente che l'ambito applicativo di questa disposizione – la cui interpretazione ha portato ad opinioni differenti anche nell'ambito della giustizia amministrativa, con riferimento ai soggetti legittimati all'accesso al fascicolo informatico, ritenendosi da alcuni che l'accesso possa essere consentito [...] solo ai difensori costituiti e non anche ai difensori muniti di procura, anche sostanziale come inteso da una parte del Foro, o alle parti pubbliche e private in proprio»;
 - «di un chiarimento alla luce delle nuove modalità tecnologiche che in linea astratta consentono agevolmente non più al solo difensore ma direttamente alla parte (ivi compresa quella pubblica) un più agevole accesso al fascicolo di causa tenuto in modalità elettronica, così da stabilire una volta per tutte a quali soggetti sia consentito accedere eventualmente anche con modalità automatizzate, e a chi ciò sia consentito solo previa autorizzazione del Giudice; senza considerare che la tradizionale definizione dell'accesso mal si attaglia all'estensione del fascicolo informatico, nel quale non sono contenuti solo atti e documenti, ma anche informazioni che rimanevano estranee al tradizionale fascicolo cartaceo (si pensi, ad esempio, all'orario del deposito telematico o ad es agli avvisi di inammissibilità o improcedibilità resi in udienza al difensore ex art. 73 c.p.a.) con conseguenti problemi della eventuale limitazione dell'accesso della parte in proprio ai solo atti e documenti, con esclusione delle informazioni relative all'espletamento del mandato da parte del proprio difensore»;
- g) per un'ampia ricostruzione del dibattito giurisprudenziale sul tema, antecedente all'Adunanza plenaria in esame: M. BONETTI, *Il processo amministrativo telematico e da remoto Manuale operativo ai tempi del Covid*, Milano, 2021, 156-158 con ampi riferimenti giurisprudenziali;
- h) per un'ampia riflessione di diritto processuale generale sugli effetti del passaggio al processo telematico:
- h1) in dottrina: i) P. CLARIZIA, *Il processo amministrativo e le sfide della digitalizzazione*, in *Giorn. dir. amm.*, 2021, 559 che osserva come

«L'informatizzazione ha determinato un accentramento delle potestà regolamentari dell'organizzazione delle udienze e delle regole tecniche in capo al Presidente del Consiglio di Stato [...] potestà [da non sottovalutare], in quanto le regole tecnico-operative determinano l'attuale struttura del processo amministrativo telematico e una loro modifica trasformerebbe il funzionamento d'istituti fondamentali, quali ad esempio la firma digitale accettata dal sistema, la piattaforma utilizzata per la discussione delle udienze da remoto, le modalità di deposito degli atti e documenti, la consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti o i contenuti del fascicolo processuale informatico (e il relativo accesso)»; ii) A. BIGI, *Una corte on-line come possibile vettore di giustizia digitale nel sistema di diritto processuale civile italiano*, in *Riv. proc. civ.*, 2023, 68; iii) F. D'ALESSANDRI *L'accesso al fascicolo informatico da parte del terzo: la parola dell'AP*, in www.altalex.it, 24 aprile 2024, che sottolinea come la digitalizzazione e telematizzazione del processo non sia neutrale riflettendosi anche sulla disciplina del processo;

h2) in giurisprudenza: cfr. Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2023, n. 4835, che, disattendendo le conclusioni della Procura generale, ha ritenuto che la disciplina del fascicolo informatico non si sostituisca alla disciplina codicistica con particolare riferimento alla distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui di cui agli articoli 168 e 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c., ii) sulla richiesta di visibilità del fascicolo processuale telematico presentata da difensore come atto idoneo a far decorrere il termine d'impugnazione dei provvedimenti resi nell'ambito dello stesso giudizio, v. Trib. Rieti, 20 ottobre 2016, citata in CONSOLO, *Codice di procedura civile*, IV, Milano, 2018, 125;

i) con riferimento agli oneri di allegazione incombenti sul terzo richiedente l'accesso al fascicolo processuale:

i1) v. C.g.a., sez. giur., decreto 25 marzo 2022, n. 24 (in www.Lexitalia.it, 20 giugno 2022, con nota di N. D'ALESSANDRO, *L'ostensione del fascicolo finalizzata alla proposizione dell'intervento nel processo amministrativo*) ove si è ribadito che «il terzo che chieda l'accesso al fascicolo telematico inter alios giustificando la richiesta con l'intento di proporre un intervento ad adiuvandum ha l'onere di chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento e a differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo rispetto al quale un dato processo è res inter alios, sicché è stata respinta la richiesta di accesso motivata genericamente dall'intento di proporre intervento ad adiuvandum senza alcuna specificazione sulla posizione legittimante e l'interesse»;

i2) C.g.a., sez. giur., decreto 21 giugno 2018, n. 32 che puntualmente ricorda come:

- il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse” anche senza essere parte del giudizio è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.);
- quanto agli atti di parte, possono avere accesso agli atti del processo solo le parti del processo medesimo – costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio – (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.);
- in disparte il dato normativo, numerosi ulteriori argomenti esegetici militano nel senso che solo le parti del processo come sopra definite possono avere accesso al fascicolo;

- i dati giudiziari non rientrano nella nozione di “documento amministrativo” ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241;
gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte;
 - persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l’omissione dei dati personali;
- j) con riferimento alla tutela della riservatezza nel diritto processuale:
- j1) nel processo amministrativo telematico, v. M.L. MADDALENA, *La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo*, in *Foro amm.*, 2016, 2535;
 - j2) nel processo civile telematico, v. G. RESTA, *Privacy e processo civile: il problema della litigation «anonima»*, in *Dir. informazione e informatica*, 2005, 691.; A. FRASSINETTI, *Codice della privacy e processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 465 ss.; C. GIORGETTI, *Le tutele della privacy e i dati giudiziari*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 325 ss.; M. GRADI, *Diritto alla prova e tutela della privacy nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1101; iii) in ordine alle procedure concorsuali: v. Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2001, n. 181 (in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Fallimento*, n. 340) secondo cui: « le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale portano ad escludere che nei confronti dei soggetti comunque coinvolti nella procedura possa riconoscersi il diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e attribuisce loro solo un limitato diritto di informazione, subordinato al la presentazione di una specifica motivata istanza che consenta non solo l’identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione, e riconosce al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame.»;
- k) con riferimento alle differenze tra il PAT e il PCT in ordine all’organo competente a decidere sull’accesso temporaneo del terzo al fascicolo:
- k1) v. E. RUGGERI, *L’avvocato e il deposito telematico degli atti civili*, Milano, 2015; che specifica come nel PCT la competenza ad autorizzare la visibilità momentanea del fascicolo da parte di un terzo istante sia da ricondursi in capo alla cancelleria dell’ufficio giudiziario;
 - k2) G. VITRANI, *L’istanza di visibilità del fascicolo telematico*, in *IUS*, 17 gennaio 2019, che – nel sottolineare la fondamentale importanza della possibilità di accedere ai fascicoli digitali processuali per la corretta attuazione del contraddittorio – evidenzia:
 - come l’accesso al fascicolo processuale nell’ambito del PCT sia regolato tramite la seguente prassi: i) «la richiesta di consultazione del fascicolo viene inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (PCT), tramite il suddetto specifico atto. Al Cancelliere è quindi demandato il compito, una volta ricevuta la busta telematica con la richiesta di consultazione, di rifiutare o accogliere la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo.»; ii) «In caso positivo viene concesso un termine, generalmente di quattro – cinque giorni, durante il quale il difensore della parte non (ancora) costituita può prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati, [sicché in tale fase] avrà le stesse possibilità di

operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.»;

- talvolta le cancellerie rifiutino le istanze dei difensori perché non accompagnate dalla prova dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo, atto di citazione o ricorso che sia;

- l'illegittimità di quest'ultimo aggravamento procedimentale, giacché l'art. 76 disp. att. c.p.c. *«pone come unica condizione per l'accesso al fascicolo (analogico o telematico che sia) il possesso di procura da parte del difensore o la qualità di parte del soggetto convenuto in giudizio»;*

- l) con riferimento all'accesso del terzo al fascicolo nell'ambito del ricorso straordinario: v. Cons. Stato, sez. riun., 7 maggio 2012, n. 2131 che – pur ammettendo in via generale la possibilità di formale accesso documentale al fascicolo istruttorio del ricorso straordinario da parte di un terzo – esclude la possibilità di esitare favorevolmente le ulteriori istanze di accesso, successive alla definizione dell'istruttoria, *«non potendosi concedere termini ulteriori, né proroghe di quello già assegnato: nell'ipotesi contraria il procedimento non avrà mai fine, o si aprirebbe ad un contraddittorio giurisdizionale analogo a quello di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. (ciò che non risulta previsto dalla normativa vigente la quale deve sempre rimanere rispettosa della scelta giurisdizionale negativa che è stata compiuta da tutte le parti del ricorso straordinario)».*

